



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 126

del 11/04/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

OGGETTO: Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa per fornitura di n. 1 scuolabus nuovo omologato per il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria con contestuale ritiro in permuta dello scuolabus usato - CIG SIMOG 9673089590

Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa per fornitura di n. 1 scuolabus nuovo omologato per il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria con contestuale ritiro in permuta dello scuolabus usato – CIG SIMOG 9673089590

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38, del 30.11.2022, con la quale è stato approvato il DUPS relativo agli anni 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 44, del 20.12.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2, dell' 11.01.2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per il triennio 2023-2025;
- il decreto del Sindaco n. 5 del 23.02.2022, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Vigilanza;

Premesso che il Comune di Pinasca è proprietario del veicolo Iveco targato DJ244FK - anno di immatricolazione 2007 - alimentazione a gasolio - classe ambientale Euro 4, adibito al trasporto scolastico dei bambini e alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria;

Dato atto che la Regione Piemonte, con D.G.R. 11-4464 del 29/12/2021, ha approvato, in ossequio all'art. 2 della L.R. 23/1989, i criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2022, per l'acquisto di scuolabus da adibire a trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado);

Considerato che, l'Amministrazione Comunale, in data 22/07/2022 (rif. prot. 06261), ha presentato domanda ai fini dell'ottenimento del suddetto contributo e che, con atto n. DD 3188/A1811B/2022 del 18/10/2022, assunto dal Dirigente del settore regionale di competenza, sono state assegnate al Comune di Pinasca risorse pari ad € 40.000,00;

Considerato che, conseguentemente il Servizio Scuolabus, ha effettuato un'indagine esplorativa con imprese che vendono scuolabus ad alimentazione tradizionale (gasolio);

Visto che la ditta Iveco Orecchia spa, avente sede legale in Torino, Corso Re Umberto 3, C.F./P.IVA 09961880011, iscritta al Mepa di Consip, ha proposto un veicolo con caratteristiche tecniche compatibili alle esigenze dell'Ente formulando un preventivo di € 65.600,00 (oltre oneri IVA 22%), acquisito agli atti con protocollo n. 010378 in data 30/11/2022, relativamente ad uno scuolabus alimentato a gasolio (modello Iveco 50C18 POP, posti 28 + 1 accompagnatore + 1 autista), con la valutazione dell'eventuale ritiro dell'usato in permuta pari ad € 15.200,00 (oltre oneri IVA 22%);

Richiamato il contenuto dell'art. 6, del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, ai sensi del quale *“La permuta di beni mobili, a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire, è consentita nell'ambito dei rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni e imprese fornitrici o anche per facilitare agli appaltatori l'acquisto di beni fuori uso. Il valore dei beni permutati è computato in detrazione del prezzo finale concordato con l'impresa fornitrice ovvero, qualora essi siano alienati ad impresa diversa, è contabilizzato come entrata eventuale”*;

Considerato che appare conveniente seguire questa opzione e che il nuovo mezzo andrà a sostituire lo scuolabus Iveco targato DJ244FK, alimentato a gasolio, classe energetica Euro 4, data immatricolazione 03/07/2007, in uso al Servizio Scuolabus, usufruendo del contributo regionale;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate alla Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Visto il paragrafo 4.3.3 delle sopraccitate Linee Guida n. 4, che prevede espressamente che: *"In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103"*;

Visto l'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *"E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione"*;

Valutata l'opportunità di non chiedere le garanzie sopra richiamate considerato lo sconto già proposto nell'offerta economica;

Visti:

- l'art. 192 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
 - a) il fine che si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 1, comma 2 del D.L. 16.07.2020, n. 76, il quale prevede *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro [...]"*;
- l'art. 1, commi 3 e 4 del D.L. 16.07.2020, n. 76, i quali prevedono rispettivamente:
 - "3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. [...]"*
 - 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto*

equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.”;

- l'art. 32, comma 14, il quale prevede “*Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri*”;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 130, della L. 145/2018, nel quale è stabilito che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, del D.Lgs. 165/2001, non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, c. 1, del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto, inoltre, opportuno che l'Ente si riservi la facoltà – nel caso in cui il bene non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 – in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% di detto ammontare netto complessivo contrattuale;

Dato atto che in data 20/02/2023, con messaggio di PEC prot. n. 01532, è stata richiesta, relativamente alla ditta sopra richiamata, la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/99 all'Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per l'impiego – territorialmente competente ma, anche dopo sollecito con messaggio di PEC prot. n. 02642 del 29/03/2023, alla data di assunzione del presente atto non è stato dato riscontro e che, comunque, è applicabile nel caso di specie la regola del silenzio assenso;

Verificata l'assenza degli altri motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la ditta, relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo, ha fatto pervenire apposita dichiarazione in relazione al contrassegno;

Acquisito il DURC della ditta medesima che risulta essere regolare alla data dell'affidamento, n. protocollo INPS_34518232 (scadenza 02/06/2023);

Acquisito il CIG 9673089590 richiesto al sistema SIMOG di ANAC;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall'art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile

del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

d e t e r m i n a

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di acquistare, per l'anno 2023, dalla ditta Iveco Orecchia spa, con sede legale in Torino, Corso Re Umberto 3, e sede operativa in Moncalieri (TO), Strada Vivero 26, C.F. e P.IVA 09961880011, il mezzo di cui si necessita compresi tutti gli accessori indicati nell'offerta acclarata al n. 010378 di protocollo generale dell'Ente in data 30/11/2022;
3. di alienare, contestualmente, il vecchio mezzo comunale al prezzo di € 15.200,00, esente da IVA ex art. 10, n. 27-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972, per cessione di beni usati da parte di rivenditori non abituali;
4. di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - il fine che si intende perseguire è: sostituzione del veicolo adibito a trasporto scolastico usufruendo del contributo regionale assegnato;
 - oggetto dell'acquisizione: veicolo nuovo e accessori vari da destinare al servizio di trasporto scolastico per i bambini e alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Pinasca;
 - luogo di prestazione della fornitura: sede operativa della ditta fornitrice del veicolo;
 - termine di esecuzione: entro 90/120 gg. dalla data di stipula del contratto;
 - termini di pagamento: 30 gg. data fattura a seguito di consegna del veicolo;
 - altre clausole essenziali: ritiro dell'usato in permuta, segnatamente del veicolo Iveco targato DJ244FK, al prezzo indicato nell'offerta sopra richiamata;
5. di dare atto che:
 - la procedura di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, attraverso ordine diretto di acquisto (OdA n. 7227286) con l'operatore economico individuato sul MePA, iscritto e abilitato al bando "*Beni – Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio assistenza manutenzione e riparazione*";
 - ai sensi del punto 4.2.2 delle vigenti Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", e dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, sono previste le seguenti specifiche clausole in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - l'applicazione di una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% di detto ammontare netto complessivo contrattuale;

6. il contributo ANAC dovuto dalla stazione appaltante per la procedura è pari ad € 30,00, e che tale importo sarà esigibile nell'esercizio 2023 all'atto del perfezionamento del CIG sulla piattaforma Simog di ANAC;
7. di impegnare, sul Bilancio unico 2023-2025, esercizio 2023, la spesa complessiva lorda di € 80.032,00 al cap. 9680, cod. di bilancio 08.01.2, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata in capo alla ditta Iveco Orecchia spa, con sede legale in Torino, Corso Re Umberto 3, C.F. e P. VA 09961880011;
8. di dare atto che la somma di € 40.000,00 è già stata accertata sul bilancio di previsione 2023 al capitolo 3114.2, codice 40.200.9.9 "Contributo Regione LR 23/1989 acquisto scuolabus" pari al 50% della spesa da sostenersi, come da assegnazione della Regione Piemonte avvenuta con Determinazione della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica n. 3188/A1811B/2022 del 18/10/2022, acclarata al n. 09279 di protocollo generale dell'Ente in data 03/11/2022;
9. di dare atto che la restante somma a finanziamento della spesa, pari a € 40.032,00, è finanziata da:
 - € 15.200,00 da proventi per alienazione di beni mobili – somma da accertare, a seguito dell'alienazione del bene usato, sul bilancio di previsione 2023, al capitolo 4002 codice 4.0400.011 "Alienazione di beni mobili";
 - € 24.832,00 dalla disponibilità finanziaria sul bilancio corrente, cap. 9680, cod. di bilancio 08.01.2;
10. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare rispetta la previsione relativa alla competenza finanziaria potenziata;
11. di dare atto che, a norma dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Rocchietto, in quanto assegnatario del capitolo PEG.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
FIRMATO DIGITALMENTE
ROCCHIETTO dott. Francesco